

COMUNE DI VISSO

Verbale del Revisore unico dei Conti

Verbale n. 16

L'anno Duemila diciannove il giorno 31 del mese di ottobre, la sottoscritta Dott.ssa Marianna Paris, organo di revisione economico-finanziaria del Comune intestato, nominata con deliberazione del Consiglio Comunale n.21 del 11.5.2019, procede preliminarmente all'esame della seguente documentazione, inviata per mail dagli uffici dell'ente e reperita dall'albo pretorio on line dello stesso, finalizzata alla redazione del parere relativo alla modifica del piano triennale del fabbisogno del personale:

- La proposta della giunta comunale n.142 del 31.10.2019 "modifica del piano triennale dei fabbisogni di personale anni 2019/2021 e del relativo piano occupazionale";
- Delibera di giunta comunale n.28 del 12.3.2019 "adozione del piano triennale dei fabbisogni di personale 2019/2021";
- Parere del revisore dei conti di cui al verbale n.1 del 11.3.2019 sull'adozione del piano triennale di fabbisogno di personale 2019/2021;
- La nota protocollo n.9387 del 24.9.2019 dell'Ufficio Speciale Ricostruzione Marche-Sisma 2016 "assegnazione di personale ai sensi dell'art.50 bis del D.L. 189/2016, per gli effetti dell'art.22 comma 2 del D.L. 32 del 18 aprile 2019 convertito con modificazioni della legge n.55 del 14 giugno 2019";
- Delibera di giunta n.82 del 13.7.2019 "Modifica del piano triennale del fabbisogno del personale. Triennio 2019/2021";

VISTO

- **l'art. 19, c. 8 L. 28.12.2001, n. 448**, il quale prevede che *< A decorrere dall'anno 2002 gli organi di revisione contabile degli enti locali di cui all'articolo 2 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate>>*;
- **l'art.39 comma 1 della legge 27/12/1997 n.449** il quale stabilisce che *< Al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi*

compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482>;

- **l'art.91 comma 1, secondo periodo, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267**, il quale dispone che *“Gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale”*;
- **l'art. 50 bis del D.L. 189 /2016** il quale prevede che *“ i comuni di cui agli allegati 1 e 2, gli stessi possono assumere con contratti di lavoro a tempo determinato, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, e di cui all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nel limite di spesa di 1,8 milioni di euro per l'anno 2016, di 24 milioni di euro per l'anno 2017 e di 29 milioni di euro per l'anno 2018, ulteriori unità di personale con professionalità di tipo tecnico o amministrativo-contabile”*;
- **l'art. 9 comma 28 del D.L. 78/2010** convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010 n. 122 e integrato dall'art. 3 c. 9 del D.L. n.90/2014 convertito dalla L.144/2014 *< gli enti pubblici non economici, gli enti di ricerca, le università e gli enti pubblici di cui all' articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni, fermo quanto previsto dagli articoli 7, comma 6, e 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001 e successive modificazioni e integrazioni, possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. Le limitazioni previste non si applicano agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale resta fermo che comunque la spesa complessiva non può essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009> ;*
- **la proposta della Giunta comunale n. 142 del 31.10.2019** con la quale si intende modificare il programma triennale del fabbisogno di personale per il triennio 2019/2021, procedendo all'assunzione dall'esterno a tempo determinato per emergenze sisma -nuove assunzioni dall'USR Marche- Sisma 2016, di due nuove unità e di assumere a tempo determinato extra-sisma un operaio generico tramite avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento ai sensi dell'art.35 comma 1 lett. B) del D.lgs 165/2001 ss.mm.ii;

- **la nota prot.9387 del 24.9.2016 dell'USR Marche-Sisma 2016** con la quale viene comunicato che al Comune di Visso sono state assegnate altre due unità rispetto alle 12 autorizzate;
- **la delibera n. 28 del 12.3.2019** di adozione del piano triennale di fabbisogno del personale 2019/2021;
- **il parere n.1 del 11.3.2019** del revisore dei conti Rag. Luana Mancinelli con il quale si accerta che l'atto di programmazione di fabbisogno di personale è coerente con il principio di riduzione della spesa previsto dall'articolo 19, comma 8, della legge n.448/2001 e con l'articolo 1, comma 557 e seguenti della legge n.296/2006;

Il Revisore, verificato il parere favorevole di regolarità tecnica e regolarità contabile del responsabile dell'area contabile amministrativa rag. Valentina Remigi, provvede:

- a verificare che la spesa prevista inerente le due assunzioni a tempo determinato per l'anno 2019 pari ad euro 35.328,00 è interamente a carico della contabilità speciale sisma e quindi per l'art.50 bis del D.L.189 è in deroga ai vincoli di contenimento della spesa;
- a verificare che la spesa prevista per l'operaio generico da assumere a tempo determinato rispetta i limiti assunzionali previsti dalla normativa vigente in materia di spesa del personale;
- a verificare che gli importi della spesa di personale a tempo determinato siano effettivamente iscritti nel bilancio dell'ente;

preso atto

- che la spesa di personale prevista per l'anno 2019 in riferimento alla costituzione di rapporti di lavoro a tempo determinato per emergenza sisma è pari ad euro 35.328,00 e risulta completamente a carico della contabilità speciale sisma ed è in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale come previsto dall'art. 9, c. 28 D. L. 78/2010 convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010 n. 122 e integrato dall'art. 3 c. 9 del D.L. n.90/2014 convertito dalla L.144/2014;
- che la spesa per l'assunzione a tempo determinato extra sisma rispetta i limiti assunzionali indicati dall'art. 9, c. 28 D. L. 78/2010;
- dei contenuti della documentazione in esame e delle informazioni richieste e del parere espresso dal responsabile dell'area contabile amministrativa;

il Revisore:

esprime

parere ***favorevole*** alla modifica del piano di fabbisogno di personale, di cui alla proposta della Giunta Comunale n.142 del 31.10.2019 sopra richiamata, ai sensi dell'art. 50 bis del D.L. 189/2016 e dall'art. 9, c. 28 D. L. 78/2010 per i motivi esposti sopra.

Letto, approvato e sottoscritto.

L'ORGANO DI REVISIONE
(Dott.ssa Marianna Paris)

